



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 104 del 06/11/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**

L'anno **duemilaquattordici**, il **giorno sei** del mese di **novembre** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	VICE SINDACO -	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	CONSIGLIERE - ASSESSORE	Presente
BAIOCCHI MARZIA	CONSIGLIERE - ASSESSORE	Assente
GOZZI ANNA	CONSIGLIERE - ASSESSORE	Presente
	CONSIGLIERE - ASSESSORE	

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 104 del 06/11/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

La GIUNTA COMUNALE:

RICHIAMATO l'artt. 54 DEL D.Lgs. del 28.08.2000, n. 274 a norma del quale il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

RICHIAMATO altresì l'art.2 c.1 del Decreto Ministeriale del 26.03.2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, che stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

VALUTATA favorevolmente la proposta di convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, pervenuta in data 15 ottobre 2014 dall'avvocato Daniela Garilli autorizzata, dal Presidente del Tribunale di Mantova, alla stipula di convenzioni per lo svolgimento di "Lavori di Pubblica Utilità" in nome e per conto della Soc. Coop. Sociale-Onlus L'Acquario;

CONSIDERATA l'importanza di favorire il reinserimento di persone in esecuzione penale, di promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività nonché di favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti che hanno aderito ad un progetto ripartivo;

PRESO ATTO dei pareri espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con DLGS 18/8/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare la Convenzione per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità ai sensi degli artt. n. 54 del Decreto Legislativo del 28 agosto 2000, n. 274, e n. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Segretario Comunale, Responsabile del Servizio, di adottare gli atti conseguenti;
3. Di dichiarare il presente provvedimento, unanimamente e con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **6** del **06.11.2014**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

servizisociali

Da: <avvdanielagarilli@libero.it>
A: <servizisociali@comune.dosolo.mn.it>
Data invio: mercoledì 15 ottobre 2014 11.06
Allega: SCHEMA DI CONVENZIONE LPU_COMUNE DOSOLO.docx
Oggetto: STIPULA NUOVA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

Con la presente sono a chiederVi, per conto della Coop. Acquario di cui sono referente, se siete disponibili a sottoscrivere nuovamente la convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

La nuova convenzione deve essere sottoscritta direttamente con il Tribunale di Mantova, ma indicando come referente la Coop. Acquario, tutto procederebbe come fino ad ora.

Qualora foste interessati, allego alla presente la bozza di convenzione da completare nelle parti mancanti.

Faccio presente che:

- all'art. 1 è stata inserita una proposta di prestazioni, sottolineata in giallo.

Potrete modificarla con altro e/o integrarla secondo le Vostre esigenze organizzative.

- all'art. 8 va inserita la durata della convenzione che può essere da uno a massimo 5 anni. La parte in giallo tra le parentesi va poi cancellata.

Dovrete poi rispedirmi a mezzo e-mail lo schema di convenzione completato (in formato word e non firmato) e la documentazione che il Tribunale richiede, cioè, per quanto riguarda i comuni, la copia della delibera di approvazione della convenzione, completa di firme, e copia documento di identità del Sindaco.

Al ricevimento di quanto sopra invierò tutta la documentazione e fisserò appuntamento con il Presidente del Tribunale per la sottoscrizione della convenzione (il Presidente riceve tutti i martedì verso le ore 12.00 e nel caso mi accorderò prima con Voi per stabilire il giorno).

Resto in attesa di ricevere Vostre comunicazioni in merito quanto prima e porgo cordiali saluti.

Avv. Daniela Garilli

STUDIO LEGALE GARILLI - FERRARI

Avv. Daniela Garilli

Galleria Mortara, 2 - 46100 Mantova (MN) - Tel/Fax 0376 224627

Via G. Falcone- P. Borsellino, 22 - 37054 Nogara (VR) - Tel/Fax 0442 510777

E- mail certificata daniela.garilli@mantova.pecavvocati.it

E- mail avvdanielagarilli@libero.it

E- mail studiogarilli@libero.it

Questo messaggio è destinato unicamente alla persona o al soggetto ai quali è indirizzato e può contenere informazioni riservate e/o coperte da segreto professionale, la cui divulgazione è proibita. Qualora non siate i destinatari designati non dovrete leggere, utilizzare, diffondere o copiare le informazioni trasmesse. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente contattare il mittente e cancellare il materiale dai vostri computer.

This message is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged information, the disclosure of which is prohibited.

If you are not the intended recipient you may not read, use, disseminate or copy the information transmitted. If you have received this message in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI
DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il COMUNE DI DOSOLO, avente sede in P.zza Garibaldi n. 2, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

1. tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del Sindaco Dott. Vincenzo Madeo nato a Catanzaro il 22/061948 C.F. 83000130209, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. [REDACTED] condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: **tutela patrimonio ambientale e culturale, manutenzione patrimonio pubblico**

(manutenzione immobili, strade, verde pubblico, ecc.), attività di supporto agli uffici amministrativi e all'ufficio servizi sociali.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: **Tutor: sig. Orlandelli Moreno** – **Referente a cui rivolgersi per le richieste di lavori di pubblica utilità:** Acquario Soc. Coop. Sociale Onlus, nella figura dell'Avv. Daniela Garilli del Foro di Mantova, Consigliere dell'Acquario Soc. Coop. Sociale Onlus (telefono 349/5546458 – 0442/510777 – **e-mail da utilizzare** avvdanielagarilli@libero.it)

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata **di 2 anni ??? (max 5 anni)** a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova,

Sindaco Comune di Dosolo

Sig. _____

Il Presidente del Tribunale di Mantova

Dott. Luciano Alfani



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2014 / 35
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/11/2014

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2014 / 35
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *NON APPOSTO* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 06/11/2014

IL RESPONSABILE
DONELLI DEBORA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 06/11/2014

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/11/2014

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 06/11/2014

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 13/11/2014 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 02/12/2014

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)